

REGOLAMENTO
AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI
(APONA)



INDICE

A. AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI

I. Scopo e costituzione

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Stato giuridico

II. Organizzazione

- Art. 3 Organi
- Art. 4 Consiglio comunale
- Art. 5 Municipio
- Art. 6 Commissione amministrativa
- Art. 7 Impiegati

III. Finanziamento

- Art. 8 Principio
- Art. 9 Crediti
- Art. 10 Copertura delle spese

B. ESERCIZIO DEL PORTO

I. Assegnazione dei posti d'attracco

- Art. 11 Condizioni generali
- Art. 12 Durata
- Art. 13 Autorizzazione decennale
- Art. 14 Cambiamento o vendita del natante
- Art. 15 Disdetta e rinnovo
- Art. 16 Ormeggio passanti e turisti

II. Scelta dei locatari

- Art. 17 Assegnazione posti

III. Tasse

- Art. 18 Categorie di natanti
- Art. 19 Tassa annua
- Art. 20 Tassa decennale
- Art. 21 Tassa per cantieri nautici e alberghi
- Art. 22 Tassa per posti passanti e turistici
- Art. 23 Spese accessorie
- Art. 24 Adeguamenti
- Art. 25 Tasse gru

IV. Uso del porto

- Art. 26 Scopo e applicazione
 - Art. 27 Accesso
 - Art. 28 Targhe
-

Art. 29	Assegnazione posti
Art. 30	Ormeggio
Art. 31	Regole di circolazione
Art. 32	Manutenzione e cura
Art. 33	Ordine generale
Art. 34	Responsabilità
Art. 35	Sorveglianza

C. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36	Sanzioni
Art. 37	Reclamo
Art. 38	Entrata in vigore e abrogazione

A. AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI

I. Scopo e costituzione

Art. 1 Scopo

L'azienda comunale porto natanti, detta in seguito APONA, istituita ai sensi della Legge cantonale 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, ha lo scopo di realizzare e di gestire il porto comunale in località Crodolo.

Art. 2 Stato giuridico

L'APONA è un esercizio di diritto pubblico, senza personalità giuridica, sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla gestione del Municipio ed alla vigilanza del Consiglio comunale.

II. Organizzazione

Art. 3 Organi

Gli organi dell'APONA sono:

1. Il Consiglio comunale;
2. Il Municipio;
3. La Commissione Amministrativa.

Art. 4 Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale:

- a) approva il Regolamento organico e relative modifiche;
- b) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi di ogni esercizio secondo le modalità previste per i conti del Comune;
- c) decide il finanziamento e l'esecuzione delle opere che gli vengono sottoposte dal Municipio sulla base dei progetti e preventivi definitivi;
- d) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono dalle leggi devoluti ad altro organo comunale.

Art. 5 Municipio

Il Municipio:

- a) rappresenta l'APONA di fronte a terzi e in giudizio;
- b) è responsabile in ogni tempo di tutta l'amministrazione;
- c) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) delibera sugli appalti e sulle forniture in conformità di legge;
- e) decide sugli adeguamenti delle tasse d'uso;

- f) nomina la Commissione amministrativa col sistema di voto limitato; nomina i seguenti impiegati e precisa, mediante capitolato, le loro mansioni:
- il Direttore - controllore
 - il Segretario - cassiere
 - il Sorvegliante.

Art. 6 Commissione amministrativa

La Commissione amministratrice, composta da un presidente, un vicepresidente ed altri tre membri, svolge i seguenti compiti;

- a) applica il Regolamento;
- b) controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario;
- c) emette le decisioni d'autorizzazione;
- d) esegue le risoluzioni municipali;
- e) sorveglia l'esecuzione delle opere deliberate dal Municipio;
- f) trimestralmente rilascia rapporto scritto al Municipio sulla situazione dell'Azienda.

I membri della Commissione amministrativa, in quanto non impiegati del Comune, percepiscono le retribuzioni fissate dell'art. 97 cpv. 2/3 del R.C.

Art. 7 Impiegati

La gestione tecnica e amministrativa del porto è affidata al Direttore - controllore e al Segretario - cassiere; mentre la vigilanza sul buon ordine spetta al sorvegliante.

Di regola per svolgere queste mansioni, l'APONA fa capo ai dipendenti dell'amministrazione comunale, rimborsando al Comune, per le loro prestazioni, il salario lordo anticipato, compreso gli oneri assicurativi e sociali.

Per infortuni tutti i dipendenti sono assicurati presso il Comune il quale, a sua volta, fa capo all'INSAI.

III. Finanziamento

Art. 8 Principio

L'esercizio dell'APONA deve autofinanziarsi.

Art. 9 Crediti

Per la realizzazione del porto l'APONA fa capo a prestiti senza interessi concessi dagli autorizzati all'uso del porto e, per la parte rimanente, a crediti bancari.

Art. 10 Copertura delle spese

Le spese, inclusi i costi di capitale, vengono coperte dalle tasse d'uso.

B. ESERCIZIO DEL PORTO

I. Assegnazione dei posti d'attracco

Art. 11 Condizioni generali

I posti d'attracco vengono assegnati con autorizzazione a singole persone fisiche che devono essere proprietarie dei natanti attraccati.

La stessa persona può beneficiare di un'autorizzazione ad un solo posto d'attracco.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta.

Le condizioni sono precisate nella decisione di autorizzazione.

Se sarà costituita una Società di Salvataggio nel Comune, la stessa avrà la priorità nella lista d'attesa.

Il Municipio può stipulare rilasciare autorizzazioni speciali a cantieri nautici ed alberghi. Il numero di posti barca al medesimo richiedente non può eccedere le 5 (cinque) unità per cantieri nautico e le 2 (due) unità per gli alberghi.

Art. 12 Durata

L'autorizzazione può essere annuale o decennale.

Art. 13 Autorizzazione decennale

Di regola, l'80% dei posti d'attracco delle categorie II, III e IV di cui all'art. 18 vengono assegnati con autorizzazioni decennali.

L'autorizzazione decennale coincide con un prestito dato dall'avente diritto all' APONA; il prestito viene rimborsato, senza remunerazione di interessi, al momento della scadenza o revoca dell'autorizzazione.

Art. 14 Cambiamento o vendita del natante

- 1) Il cambiamento del natante necessita dell'adeguamento dell'autorizzazione d'uso.
- 2) Un diritto al mantenimento dell'autorizzazione d'uso esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmen-

te da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle del posto finora occupato.

- 3) In caso di vendita del natante, l'acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso nel rapporto d'autorizzazione d'uso del posto barca.

Art. 15 Disdetta e rinnovo

L'APONA è tenuta a comunicare per lettera raccomandata la revoca dell'autorizzazione entro sei mesi prima della scadenza per le autorizzazioni decennali, entro tre mesi prima della scadenza per quelle annuali.

I medesimi termini valgono anche in caso di rinuncia da parte dell'avente diritto.

Senza comunicazioni formali, le autorizzazioni annuali e decennali si intendono rinnovate per lo stesso periodo.

Il Municipio può revocare in ogni momento l'autorizzazione se il comportamento dell'avente diritto compromette il regolare esercizio del porto e se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli presenti al momento della decisione di autorizzazione.

L'autorizzazione d'uso precisa i motivi di revoca immediata.

Art. 16 Ormeggio passanti e turisti

Ormeggi liberi permettendo, previo accordo con il rispettivo utente la direzione può concedere l'ormeggio di natanti a passanti e a turisti all'interno del porto.

L'ormeggio è soggetto ad una tassa.

Per i turisti che trascorrono le vacanze nella regione, durante il periodo estivo, si concede l'ormeggio per l'intero periodo di permanenza.

Per ormeggi prolungati, all'infuori dal periodo estivo, per un periodo minimo di 1 (un) mese fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, è concessa una tassa ridotta.

II. Scelta dei locatari

Art. 17 Assegnazione posti

I posti d'attracco sono assegnati dal Municipio sulla base dell'apposita lista d'attesa tenuta dall'APONA che rispetta i seguenti ordini di priorità e d'iscrizione:

- a) domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona;
- b) residenti ma non domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona (proprietari o affittuari di immobili nel Comune);
- c) cantieri navali ed alberghi con sede sul territorio comunale

III. Tasse

Art. 18 Categorie di natanti

- 1) Per l'ammontare delle tasse d'uso e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie basate sulla larghezza e lunghezza dei natanti;

Cat.	Larghezza del natante		Lunghezza del natante
I	fino a 160 cm		800 cm
II	161 cm	- 250 cm	800 cm
III	251 cm	- 300 cm	900 cm
IV	301 cm	- 350 cm	1100 cm

- 2) Se una delle due misure del natante supera i parametri (lunghezza o larghezza) sopraindicati si passa alla categoria superiore.
- 3) Per la larghezza e la lunghezza fanno stato le misure della licenza di navigazione
- 4) Per l'assegnazione di un posto barca a natanti le cui misure non rientrano in una delle categorie sopracitate la Commissione amministratrice si riserva la facoltà di decidere caso per caso.

Art. 19 Tassa annua

Per le autorizzazioni annuali sono stabilite le seguenti tasse:

Cat.	Tassa annuale (IVA esclusa)			
I	da	CHF 3'100.00	a	CHF 3'320.00
II	da	CHF 3'650.00	a	CHF 3'920.00
III	da	CHF 4'770.00	a	CHF 5'110.00
IV	da	CHF 6'600.00	a	CHF 7'070.00

Art. 20 Tassa decennale

Per le autorizzazioni decennali sono dovute le seguenti tasse e prestiti:

Cat.	Tassa annuale (IVA esclusa)				Prestito
I	da	CHF 1'750.00	a	CHF 1'870.00	CHF 8'000.00
II	da	CHF 2'060.00	a	CHF 2'220.00	CHF 16'200.00
III	da	CHF 2'700.00	a	CHF 2'900.00	CHF 21'600.00
IV	da	CHF 3'700.00	a	CHF 4'000.00	CHF 29'700.00

La tassa di bollo cantonale, da versare con il pagamento del prestito, è a carico dell'autorizzato.

Art. 20 a Penalità in caso di disdetta anticipata delle autorizzazioni decennali

In caso di disdetta anticipata del contratto decennale, il beneficiario dell'autorizzazione d'uso è tenuto, oltre alla tassa annuale al pagamento delle seguenti penalità:

		Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Disdetta	dopo 1 anno	1'350.00	1'590.00	2'070.00	2'900.00
Disdetta	dopo 2 anni	2'020.00	2'380.00	3'100.00	4'350.00
Disdetta	dopo 3 anni	2'360.00	2'780.00	3'620.00	5'070.00
Disdetta	dopo 4 anni	2'700.00	3'180.00	4'140.00	5'800.00
Disdetta	dopo 5 anni	3'030.00	3'570.00	4'650.00	6'520.00
Disdetta	dopo 6 anni	2'700.00	3'180.00	4'140.00	5'800.00
Disdetta	dopo 7 anni	2'360.00	2'780.00	3'620.00	5'070.00
Disdetta	dopo 8 anni	2'020.00	2'380.00	3'100.00	4'350.00
Disdetta	dopo 9 anni	1'350.00	1'590.00	2'070.00	2'900.00
Disdetta	dopo 10 anni	0.00	0.00	0.00	0.00

Art. 21 Tassa per cantieri nautici e alberghi

Per i cantieri nautici ed alberghi viene applicata una sovrattassa del 50 % (cinquanta per cento) delle tasse previste agli artt. 19 e 20 e meglio come dalle tariffe fissate a mezzo di ordinanza.

Art. 22 Tassa per posti passanti e turistici

Per l'ormeggio di natanti di passaggio o di natanti di turisti sono dovute le seguenti tasse applicabili per notte o frazione:

I. Periodo estivo

Cat.	Tassa per notte o frazione (IVA esclusa)			
I	da	CHF 35.00	a	CHF 40.00
II	da	CHF 40.00	a	CHF 50.00
III	da	CHF 50.00	a	CHF 60.00
IV	da	CHF 70.00	a	CHF 80.00

II. Periodo prolungato (Invernale minimo 1 (un) mese fino ad un massimo di 6 (sei) mesi)

Cat.	Tassa mensile (IVA esclusa)			
I	da	CHF 60.00	a	CHF 280.00
II	da	CHF 100.00	a	CHF 330.00
III	da	CHF 200.00	a	CHF 430.00
IV	da	CHF 300.00	a	CHF 600.00

Il ricavato viene rimborsato, in ragione del 30% al titolare dell'autorizzazione d'uso del posto barca.

Art. 23 Spese accessorie

La tassa d'uso comprende anche le spese accessorie per acqua corrente ed elettricità dovute al normale uso dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. La tassa d'uso comprende pure la tassa dovuta al Cantone per l'occupazione dell'area demaniale pubblica.

Art. 24 Adeguamenti

Le tasse verranno applicate a giudizio del Municipio, entro i limiti indicati, sulla base di un'apposita ordinanza municipale.

Art. 25 Tasse gru

Le tasse per l'uso della gru saranno fissate da una speciale ordinanza.

IV. Uso del porto

Art. 26 Scopo e applicazione

Le seguenti disposizioni, intese a tenere in buon stato il porto e di garantire il suo confortevole e sicuro uso, si applicano a tutto il comprensorio del porto comprese le sue attrezzature a terra. Esse sono vincolanti per tutti gli autorizzati di posti d'attracco e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno dell'area del porto.

Art. 27 Accesso

L'accesso al molo principale è libero durante le ore diurne.

L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato agli autorizzati, nonché ai loro ospiti.

L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato.

In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti agli autorizzati, possono rifugiarsi nel porto.

Art. 28 Targhe

Tutti i natanti posteggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentire l'identificazione.

Art. 29 Assegnazione posti

I posti d'attracco, all'interno del porto, vengono assegnati dalla commissione amministratrice.

Un cambiamento può avvenire solo con il suo consenso.

Art. 30 Ormeggio

Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.

I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormezzi della dovuta misura e forza.

E' vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati i lavori di traforo o altri interventi meccanici.

Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art. 31 Regole di circolazione

All'interno del comprensorio del porto e nelle sue immediate vicinanze la velocità dei natanti non deve sorpassare 5 km/h.

L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da tenere libero.

Art. 32 Manutenzione e cura

La manutenzione ordinaria del porto viene eseguita dall'APONA.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dal sorvegliante del porto a spese dell'autorizzato.

Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e ad utilizzarla con la massima cura.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni, sono da segnalare immediatamente al sorvegliante del porto, rispettivamente al proprietario del natante.

Art. 33 Ordine generale

E' vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze, nonché praticare il surf a meno di 50 m dal porto. L'esercizio della pesca sportiva dal molo è permessa, mentre è vietata quella effettuata con barche all'interno del porto.

I pontili d'ormeggio e gli accessori sono sempre da tenere liberi.

Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi; in particolare è

vietato travasare carburanti nei natanti, eseguire cambi d'olio del motore e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

Le acque luride dei natanti (acqua di sentina, olii) devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio.

E' vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago: Toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate nel "Water" del gabinetto pubblico vicino.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e sull'area del porto. Qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere della cordina contro l'albero.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore.

Art. 34 Responsabilità

L'uso del porto e delle attrezzature avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti, sia ai natanti.

Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni da loro causati.

L'APONA non assume nessuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti e danni o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

Art. 35 Sorveglianza

Il Municipio e in via subordinata gli organi dell'APONA sono responsabili per l'osservanza di questo Regolamento; le loro disposizioni sono da rispettare.

C. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Sanzioni

A coloro che non dovessero rispettare le disposizioni di questo regolamento verrà inflitta una multa fino a CHF. 3'000.--.

In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere decisa l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 37 Reclamo

Contro le decisioni prese in base a questo Regolamento è reclamo al Dipartimento delle Istituzioni entro il termine previsto dalla legge.

Art. 38 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il 01. gennaio 2001.

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1997.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

On. Flavio Materni

I Scrutatori:

On. Stocker Aurelio

On. Sussigan Nicola

Il Segretario:

Guido Bernasconi

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Avv. Patrizia Betté

Il Segretario

Barbara A. Stecher

Il Regolamento dell'Azienda comunale Porto natanti (APONA) è approvato, riservato i diritti di terzi, con decisione no. 205-RE-5892 del 18.01.2001 della Sezione degli Enti locali.

Il presente regolamento è stato modificato per quanto concerne l'introduzione del nuovo articolo 20 a, penalità in caso di disdetta anticipata delle autorizzazioni d'uso decennali (MM 48/2003); questa modifica entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2004.

La modifica è stata approvata dal Consiglio comunale il 23 ottobre 2003, dalla Sezione enti locali il 8 gennaio 2004.